

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

ARTICOLO 1 - Oggetto

Le presenti condizioni generali di trasporto ("CGT") di CHEMVIRON ITALIA S.r.l. ("CHEMVIRON ITALIA") costituiscono parte integrante di ogni accordo comunque denominato, tariffario, singola disposizione o altro documento emesso/i o sottoscritto/i da CHEMVIRON ITALIA (il "Contratto") per l'esecuzione del trasporto di cose di carattere sia nazionale che internazionale (il "Trasporto"). Le CGT disciplinano il Trasporto senza necessità di esplicito richiamo per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalle parti per iscritto.

ARTICOLO 2 - Efficacia delle CGT

Qualora l'impresa incaricata del Trasporto (il "Vettore") disponga di proprie condizioni generali applicabili al Trasporto che contengano disposizioni in contrasto con quanto contenuto nell'ordine emesso da CHEMVIRON ITALIA (di seguito l'"Ordine" o gli "Ordini"), nel Contratto o nelle CGT, lo stesso rinuncerà a tali condizioni, avendo in ogni caso l'Ordine, il Contratto e le CGT la prevalenza su ogni altro documento inerente al Trasporto di provenienza del Vettore.

ARTICOLO 3 - Offerte e ordini

3.1. Le offerte relative all'esecuzione del Trasporto emesse dal Vettore o da suoi agenti o rappresentanti sono impegnative per il Vettore, in particolare per quanto riguarda il prezzo e i tempi di esecuzione del Trasporto.

3.2. Nel caso in cui il Trasporto avvenga a seguito dell'emissione di un Ordine, tale Ordine, regolarmente sottoscritto e trasmesso al Vettore, costituisce semplice proposta contrattuale revocabile da parte di CHEMVIRON ITALIA, divenendo vincolante per quest'ultima solo se accettato per iscritto dal Vettore, mediante la conferma d'Ordine datata e dallo stesso sottoscritta, dal momento della sua ricezione da parte di CHEMVIRON ITALIA.

Qualora CHEMVIRON ITALIA richieda comunque la cancellazione di un Ordine, il Vettore dovrà accettare tale cancellazione, rinunciando sin da ora a qualsiasi richiesta di risarcimento per i possibili danni subiti in conseguenza della cancellazione. Qualora la cancellazione di un Ordine venga comunicata successivamente all'accettazione dello stesso da parte del Vettore, quest'ultimo avrà diritto al rimborso delle sole spese sino ad allora sostenute e documentate, restando comunque esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento del danno eventualmente subito.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del Trasporto

4.1. Il Vettore s'impegna ad effettuare, con adeguata organizzazione di veicoli e di personale, un servizio diligente ed accurato.

Il Trasporto dovrà essere effettuato dal Vettore garantendo la piena disponibilità dei mezzi richiesti in funzione delle tipologie di trasporto e delle tempistiche specificate di volta in volta da CHEMVIRON ITALIA.

Il Vettore si impegna a rispettare quanto disposto nella procedura di carico e scarico dei veicoli presso gli stabilimenti CHEMVIRON ITALIA (o, se diversi, degli altri luoghi di carico/scarico), nonché le istruzioni impartite dal personale ivi presente, e deve astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione estranea e diversa dal Trasporto commissionatogli, rimanendo in tal caso comunque responsabile nei confronti di CHEMVIRON ITALIA per tutte le conseguenze che ne possono derivare.

4.2. Sarà cura del Vettore predisporre tempestivamente l'afflusso dei veicoli per l'esecuzione del Trasporto richiesto nei giorni e nelle ore stabilite. Nel caso in cui il Vettore arrivi in anticipo rispetto alle istruzioni ricevute da CHEMVIRON ITALIA il tempo intercorrente tra l'arrivo del veicolo e l'ora convenuta contrattualmente non verrà computato ai fini del calcolo dell'eventuale franchigia. I veicoli dovranno presentarsi per il carico in perfetta efficienza, con grado di pulizia tale da garantire le cose trasportate contro ogni possibilità di inquinamento e/o deterioramento e tecnicamente idonei al trasporto cui sono destinati. Il Vettore s'impegna a dotare i veicoli delle apparecchiature di sicurezza necessarie per la circolazione all'interno degli stabilimenti e/o dei depositi di CHEMVIRON ITALIA e/o di terzi (spagnifiamme, catenella di scarico energia statica, ecc.).

4.3. Le operazioni di carico/scarico si svolgeranno solamente durante le ore normali di lavoro dell'impianto speditore/destinatario, salvo diversamente richiesto da CHEMVIRON ITALIA.

Spetta al personale del veicolo l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- informarsi, qualora non già fatto in precedenza, sulle norme e le disposizioni interne di sicurezza vigenti nei luoghi di carico/scarico;
- portare i veicoli nella zona stabilita per la pesatura e per le registrazioni di entrata e di uscita;
- parcheggiare nelle apposite aree di servizio predisposte, rimanendo sul veicolo o nelle sue immediate vicinanze ed attenendosi alle istruzioni impartite dal personale dell'impianto;
- posizionare il veicolo per le operazioni di carico/scarico seguendo le indicazioni del personale dell'impianto;
- arrestare il motore lasciando le chiavi nel cruscotto, azionare il dispositivo di frenatura a mano e bloccare eventualmente le ruote mediante gli appositi cunei;
- rilasciare i documenti di accompagnamento delle cose oggetto di Trasporto richiesti dal personale dell'impianto;
- stazionare in aree circoscritte ed individuate, pronto ad intervenire su richiesta ed in coordinamento con il personale dello stabilimento e/o del deposito in caso di necessità, prestando la massima collaborazione al predetto personale;
- salvo casi di emergenza o di forza maggiore, astenersi all'interno degli stabilimenti e/o depositi da qualsiasi operazione non di sua competenza o che comunque (es. manutenzione) possa risultare pericolosa in relazione alle circostanze ambientali;
- accertarsi della correttezza dello stivaggio e, a carico ultimato, accertarsi della regolarità delle operazioni di pesatura e di controllo e, ove necessario, della piombatura del carico;
- rimettere in moto il motore e allontanarsi con il veicolo solo su indicazione del personale dell'impianto.

Il conducente del veicolo assume, con la guida, la piena responsabilità di accertarsi che il carico, anche se effettuato dal personale dell'impianto, sia contenuto nei limiti della portata del veicolo e della normale prudenza e di predisporre che la sistemazione di esso sia fatta in modo da prevenire i pericoli di caduta lungo il percorso e da

sopportare tutte le prevedibili accidentalità della circolazione, quali brusche frenate, curve a gomito, dislivelli del fondo stradale, ecc.

Il personale del veicolo dovrà attenersi a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da CHEMVIRON ITALIA in merito alle operazioni di carico, pesatura, trasporto, scarico e consegna delle cose oggetto del Trasporto.

4.4. Il Vettore si impegna altresì ad attenersi, in particolare, alle seguenti prescrizioni:

- i veicoli debbono essere rispondenti alle norme del Codice della strada e alle norme contenute nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), ove applicabili, nonché a tutte le altre norme nazionali e comunitarie vigenti ed applicabili alla tipologia di Trasporto commissionata;
 - il Vettore, sottoscrivendo il Contratto, si dichiara edotto delle norme relative alla manipolazione ed al trasporto delle cose da trasportare;
 - il Vettore ed il personale da lui dipendente o incaricato debbono rendersi edotti delle caratteristiche chimico-fisiche delle cose da trasportare e delle relative norme di sicurezza;
 - il Vettore si impegna ad istruire il personale da lui dipendente o incaricato sull'uso di adeguati indumenti e mezzi protettivi (quali occhiali protettivi, guanti, scarpe di sicurezza), ogni qualvolta tale uso risulti necessario ed opportuno. Il Vettore s'impegna a far rispettare dal personale da lui dipendente o incaricato tutte le norme di legge e/o di sicurezza interna vigenti negli impianti presso i quali si effettuano le operazioni di carico e/o scarico, comunque portate a sua conoscenza;
 - il Vettore garantisce che il personale dei veicoli (anche nel caso che gli stessi non siano di sua proprietà) sarà dotato di attrezzature di sicurezza e di pronto intervento conforme alle norme in vigore e, quando prescritto, dell'apposita patente di abilitazione alla manipolazione e/o al trasporto delle cose;
 - il personale del veicolo, al momento della presentazione allo stabilimento per il carico, dovrà rilasciare una dichiarazione sottoscritta attestante l'idoneità del veicolo ed una adeguata pulizia dello stesso;
 - il personale del Veicolo deve rispettare gli orari e le modalità di accesso allo stabilimento e/o deposito del mittente e/o del ricevitore, la segnaletica stradale interna, il percorso da seguire, la mano da tenere, i limiti massimi di velocità, il divieto di fumare, ecc. La sosta nelle aree predisposte deve limitarsi al tempo strettamente necessario per il disbrigo delle pratiche amministrative e delle operazioni di carico o scarico;
 - il personale del veicolo non deve usare mezzi ed attrezzature di fabbrica, salvo specifica autorizzazione;
 - il personale del veicolo deve attenersi, in caso di emergenza, alle istruzioni impartite dal dirigente dell'impianto di carico/scarico o dal personale da lui dipendente;
 - le operazioni di carico/scarico vengono effettuate esclusivamente dagli addetti dello stabilimento e/o del deposito del mittente e/o del ricevitore, con la sola eccezione dei casi in cui, per motivi tecnici, tali operazioni debbano essere eseguite dal (o con la partecipazione del) Vettore, il quale deve comunque preventivamente coordinarsi con gli addetti del luogo di carico/scarico. In ogni caso, al personale del veicolo è fatto obbligo di presenziare a tutte le operazioni di carico/scarico al fine di intervenire prontamente in caso d'emergenza, su richiesta ed in coordinamento con il personale dello stabilimento e/o del deposito, prestando la massima collaborazione al predetto personale;
 - il Vettore nell'effettuazione del Trasporto dovrà rispettare in modo rigoroso tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento agli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi) e 174 (durata della guida) del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada);
 - fornire, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 4-quinquies del D.L. 112/2008, un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti la regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
- 4.5.** Nel caso in cui il Vettore, per qualunque motivo, non possa iniziare in tempo utile il Trasporto richiesto, CHEMVIRON ITALIA, trascorse 48 (quarantotto) ore dalla diffida ad adempiere trasmessa a mezzo fax o e-mail, può provvedervi direttamente o affidarne l'esecuzione a terzi senza che il Vettore possa pretendere alcunché al riguardo. Resta salvo in ogni caso il diritto di CHEMVIRON ITALIA al risarcimento dei danni subiti, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il rimborso delle maggiori spese sostenute da CHEMVIRON ITALIA per procedere al Trasporto tramite terzi.

ARTICOLO 5 - Principali obblighi del Vettore

5.1. Le responsabilità conseguenti all'effettuazione del Trasporto (ad es. per la perdita o avaria delle cose trasportate, per i ritardi, per la mancanza della necessaria documentazione di trasporto, per i danni derivanti dalle operazioni compiute dal Vettore presso gli stabilimenti e/o depositi di CHEMVIRON ITALIA e/o di terzi, ecc.) sono totalmente ed esclusivamente a carico del Vettore, sia che il Trasporto sia effettuato direttamente dallo stesso Vettore sia da terzi da lui incaricati nei casi di cui al successivo art. 8. Il Vettore si impegna a tenere indenne e manlevata CHEMVIRON ITALIA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. In particolare, il Vettore sarà responsabile per la qualità e la quantità delle cose consegnategli dal momento in cui le stesse sono caricate sui veicoli fino al momento in cui vengono prese in consegna dal destinatario. Eventuali avarie delle cose da trasportare o degli imballi dovranno essere immediatamente segnalate al momento del carico al personale addetto.

5.2. Il Vettore garantisce di essere a conoscenza e di rispettare nell'esecuzione del Trasporto tutte le norme, sia nazionali sia internazionali, applicabili al Trasporto commissionatogli e di essere in possesso, nonché di rimanere in possesso per tutta la durata del Contratto, di tutte le autorizzazioni, i permessi, le abilitazioni e le licenze necessarie per il regolare svolgimento dello stesso e, in generale, della propria attività, nonché dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l'espletamento del Trasporto e/o richiesti da speciali disposizioni normative o amministrative, impegnandosi a consegnare a CHEMVIRON ITALIA, su richiesta, copia della documentazione relativa. In particolare, il Vettore terrà CHEMVIRON ITALIA indenne e manlevata nel caso di confisca della merce trasportata disposta ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 286/2005. Per le merci pericolose, in particolare, il Vettore garantisce di rispettare tutto quanto previsto nel successivo art. 6.

Il Vettore si impegna a richiedere, ed a far conoscere e rispettare al proprio personale dipendente e/o ai propri collaboratori, ivi inclusi gli eventuali subvettori, tutte le norme e le disposizioni interne di sicurezza vigenti nei luoghi di carico/scarico.

5.3. Il Vettore garantisce che i veicoli che userà saranno sempre conformi alle caratteristiche dichiarate nel Contratto, nonché in regola con le vigenti disposizioni di legge applicabili al Trasporto commissionato e relative, in particolare, alla sicurezza del carico, al trasporto ed allo scarico e che, in caso di emanazione di nuove norme, apporrà tempestivamente agli stessi le necessarie modificazioni. Il Vettore garantisce, inoltre, una costante ed accurata manutenzione dei veicoli in modo che mai possano verificarsi incidenti dovuti ad insufficiente controllo e/o manutenzione.

5.4. Il Trasporto verrà effettuato a rischio e pericolo del Vettore, il quale quindi deve provvedere a far coprire da polizza assicurativa con congrui massimali tutti i danni, nessuno escluso (in particolare quelli causati da sversamento accidentale), che possono essere arrecati a persone (anche terze trasportate), animali o cose sia dai veicoli sia dal carico, sia durante il viaggio sia nel corso delle manovre di carico/scarico dei veicoli all'interno degli stabilimenti e/o depositi di CHEMVIRON ITALIA e/o di terzi, sia per i veicoli di sua proprietà sia per i veicoli di terzi dallo stesso procurati. Il Vettore deve fornire a CHEMVIRON ITALIA, a semplice richiesta, copia della predetta polizza assicurativa e si impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. Resta inteso che la stipula della polizza, ed in particolare i massimali di copertura assicurativa ivi previsti, non costituisce in alcun modo una limitazione di responsabilità del Vettore per le responsabilità su di esso gravanti in base al Contratto ed alle CGT.

5.5. In caso di perdita parziale o totale delle cose trasportate, il Vettore dovrà segnalarlo immediatamente ai responsabili di CHEMVIRON ITALIA. Resta comunque inteso che oltre alla rifusione, secondo quanto stabilito dall'art. 1696 del Codice civile, del danno al carico, il Vettore è responsabile delle conseguenze dannose che dovessero derivare a causa di manchevolezze o di danni riscontrati nell'esecuzione del servizio affidatogli.

5.6. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4.5, qualora, per qualsiasi motivo, l'esecuzione del Trasporto sia impedita, anche solo temporaneamente, il Vettore è tenuto, senza ritardo, ad informare per iscritto (o verbalmente ma con successiva conferma scritta) della circostanza CHEMVIRON ITALIA, indicando l'impatto sui tempi di consegna concordati ed attenendosi alle eventuali istruzioni fornitegli da CHEMVIRON ITALIA. In ogni caso, qualora il Vettore non ottenga in tempo utile le istruzioni da CHEMVIRON ITALIA, è tenuto alla custodia delle cose trasportate fino allo scarico nel luogo convenuto e ad adottare le misure più idonee nell'interesse di quest'ultima per la conservazione delle cose trasportate, restando comunque responsabile degli eventuali danni subiti da CHEMVIRON ITALIA, anche a seguito del ritardo sui tempi di consegna concordati.

5.7. Il Vettore s'impegna, assumendosene ogni responsabilità, ad osservare tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo di lavoro vigenti in materia di trasporto e, in particolare, oltre quelle concernenti il collocamento, le norme relative al trattamento assicurativo e previdenziale della mano d'opera impiegata, nonché le disposizioni tutte generali e particolari esistenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro e quanto previsto dai contratti nazionali di categoria nei quali risulta inquadrate, impegnandosi a tenere indenne e manlevata CHEMVIRON ITALIA da qualsiasi responsabilità al riguardo.

5.8. Il Vettore si impegna, sia in fase di offerta, o comunque contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, sia successivamente con periodicità quadrimestrale, a consegnare a CHEMVIRON ITALIA il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("DURC") aggiornato alla data di consegna, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anch'essa aggiornata alla data di consegna, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità della corresponsione fino a quel momento di tutti i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, dovuti ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto. Al termine per qualsiasi causa del Contratto il Vettore si impegna altresì a fornire a CHEMVIRON ITALIA un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che il Vettore è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, così come previsto dall'art. 83-bis, comma 4-sexies, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, e successive modificazioni

ARTICOLO 6 - Merci pericolose

6.1. Nel caso in cui il Trasporto commissionato abbia ad oggetto merci pericolose (ivi inclusi i rifiuti pericolosi assoggettabili allo stesso regime normativo) il Vettore garantisce di possedere le conoscenze specifiche per il trasporto di tale tipologia di merci e, in particolare, di disporre di mezzi di trasporto necessari allo scopo e conformi alla normativa, sia nazionale che internazionale, applicabile.

6.2. Il Vettore garantisce di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme vigenti, sia nazionali che internazionali, relative al trasporto su strada di merci pericolose, in particolare l'Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada ("ADR") ed il D.Lgs. 40/2000, e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi, le abilitazioni e le licenze necessarie per lo svolgimento di detta attività.

6.3. Il Vettore riceve, al momento delle operazioni di carico, le istruzioni generali di sicurezza redatte in conformità alla normativa per il trasporto di merci pericolose. Il Vettore deve comunque verificare che la merce che gli viene consegnata sia autorizzata al trasporto in conformità alla predetta normativa, ove applicabile.

6.4. Il Vettore deve presentare, presso il luogo in cui deve effettuare il carico, i documenti relativi alle caratteristiche del veicolo impiegato per il Trasporto e deve verificare che i documenti di trasporto richiesti dalla normativa vigente siano tutti a bordo del veicolo prima di effettuare il Trasporto.

6.5. Il Vettore deve sempre procedere, per la parte che gli compete, alle verifiche ed ai controlli regolamentari e tecnici al momento delle operazioni di carico e scarico e, in particolare, alla verifica della tenuta dei dispositivi di chiusura dei contenitori delle merci.

6.6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'esecuzione del trasporto è impedita, anche solo temporaneamente, il conducente deve applicare le prescrizioni ADR relative alla sorveglianza dei veicoli. In particolare, in caso di contrattempo o incidente durante il Trasporto o nel corso delle operazioni di carico/scarico delle merci, il Vettore deve senza ritardo avvisare CHEMVIRON ITALIA inviandole, anche via fax anticipato via e-mail, un resoconto dell'accaduto. Tale resoconto deve precisare le cause, le circostanze, le conseguenze e gli effetti dell'accaduto, nonché le misure da prendere a titolo preliminare dal Vettore, da CHEMVIRON ITALIA e, se diverso, dal mittente o dal destinatario della merce trasportata.

6.7. La polizza assicurativa, stipulata dal Vettore ai sensi del punto 5.4 che precede,

dovrà essere di importo adeguato a coprire la responsabilità civile per i danni, diretti ed indiretti (quali inquinamento, danno all'ambiente, errore di consegna), causati a persone o cose e connessi alle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci.

ARTICOLO 7 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

7.1. Il corrispettivo stabilito per il Trasporto si intende fisso ed invariabile e non potrà pertanto essere soggetto a revisioni in aumento di alcun genere. L'eventuale variazione del corrispettivo in aumento determinata dall'applicazione di norme di legge imperative in materia di corrispettivo dei contratti di trasporto di cose avrà effetto limitatamente al periodo di vigenza delle suddette norme.

Il corrispettivo, salvo diverso accordo scritto, si intende in ogni caso onnicomprensivo di tutte le spese necessarie a perfezionare ed eseguire il Trasporto. Pertanto, il Vettore si impegna a sostenere ogni spesa e/o onere aggiuntivo rispetto ai prezzi concordati, rinunciando sin da ora a qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti di CHEMVIRON ITALIA. Il credito derivante dall'esecuzione del Trasporto non è cedibile a terzi, a norma dell'art. 1260, co. 2, del Codice Civile.

7.2. Il modo e i termini di pagamento saranno quelli indicati nel Contratto. Qualora le parti non specificino niente in merito, il pagamento per il Trasporto eseguito verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura di riferimento e secondo le modalità scelte da CHEMVIRON ITALIA. CHEMVIRON ITALIA avrà comunque il diritto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, di opporre in compensazione al Vettore le somme dovute da quest'ultimo in caso di inadempimento del Contratto.

ARTICOLO 8 - Subtrasporto

8.1. I subtrasporti sono vietati sotto qualsiasi forma, senza preventiva e specifica autorizzazione scritta di CHEMVIRON ITALIA.

8.2. L'eventuale autorizzazione di CHEMVIRON ITALIA è in ogni caso condizionata alla stipula tra il Vettore e il subvettore di un contratto di subtrasporto in forma scritta che preveda a carico del subvettore l'assunzione delle stesse obbligazioni assunte dal Vettore con le CGT, copia del quale dovrà essere consegnato su richiesta a CHEMVIRON ITALIA, nonché dell'impegno a non effettuare, a sua volta, ulteriori subtrasporti in violazione delle vigenti disposizioni normative. Il Vettore resterà in ogni caso direttamente responsabile nei confronti di CHEMVIRON ITALIA dell'operato del subvettore e dei suoi lavoratori dipendenti e/o collaboratori, impegnandosi sin d'ora a tenere CHEMVIRON ITALIA indenne e manlevata rispetto a qualsiasi loro richiesta e/o pretesa. Il Vettore assumerà inoltre gli oneri e le responsabilità gravanti sulla Committente connessi alla verifica della regolarità del subvettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, e successive modificazioni, impegnandosi sin da ora a tenere CHEMVIRON ITALIA indenne e manlevata al riguardo.

ARTICOLO 9 - Risoluzione e sospensione del Trasporto

9.1. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di inosservanza, da parte del Vettore, anche solo di una delle seguenti disposizioni:

- art. 2 (Efficacia delle CGT);
- art. 4.2 (Modalità Trasporto);
- art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6 e 5.8 (Principali obblighi del Vettore);
- art. 6 (Merci pericolose)
- art. 8 (Subtrasporto).

9.2. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto anche qualora lo stato delle condizioni economiche del Vettore sia tale da farne presumere l'insolubilità (ad es. presenza di protesti).

9.3. Nei casi previsti dai precedenti punti 9.1 e 9.2 la risoluzione si verificherà di diritto quando CHEMVIRON ITALIA dichiarerà al Vettore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

9.4. In caso di controversie in relazione al Trasporto il Vettore, se non diversamente comunicato da CHEMVIRON ITALIA per iscritto, non potrà comunque sospendere l'esecuzione del Trasporto, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità per CHEMVIRON ITALIA.

ARTICOLO 10 - Etica e Conformità

I valori della Dichiarazione aziendale di Kuraray, del Manuale di conformità e del Codice di condotta di Calgon Carbon sono essenziali per CHEMVIRON ITALIA per creare un valore sostenibile. Il Trasporto si impegna a rispettare la Dichiarazione, il Manuale e il Codice di condotta indicati sul sito Web di CHEMVIRON ITALIA (www.chemviron.eu) o che verranno inviati quando richiesti.

ARTICOLO 11 - Disposizioni finali

11.1. Il Vettore e CHEMVIRON ITALIA si danno reciprocamente atto che, ai soli fini dell'esecuzione del Trasporto, si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in occasione del Contratto nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, potendoli anche comunicare a terzi sempre e solo a tali fini.

11.2. La legge applicabile al Trasporto è quella italiana e, nel caso di trasporto internazionale, dalla "Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce" (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956. Per tutto quanto non espressamente contemplato il Vettore e CHEMVIRON ITALIA concordano di fare riferimento alle norme vigenti applicabili al Trasporto.

11.3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Trasporto, ove non risolta in via amichevole tra le parti e fermo restando il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui al Capo II del D.L. n. 132/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014), sarà esclusivamente competente il Foro di Verona.

* * *

Legnago (Verona), _____

(Il Vettore)
(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificamente approvate per iscritto le seguenti clausole:

- art. 2 (Efficacia delle CGT);
- art. 3 (Offerte e ordini);
- art. 5 (Principali obblighi del Vettore);
- art. 6 (Merci pericolose);
- art. 7.2 (Pagamenti);
- art. 8.2 (Subtrasporto);
- art. 9.4 (Sospensione del Trasporto);
- art. 11.3 (Foro esclusivo).

(Il Vettore)
(Timbro e firma)